

NEWS AMBIENTE – NOVITA' CONAI

CONAI: CONTRIBUTO DA GENNAIO 2020

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale” come stabilito dal D.Lgs. 152/06 e smi.

CONAI ha scelto di avviare la diversificazione del contributo ambientale a partire dal materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo, stabilendo per ciascuno di essi un contributo.

Entità del Contributo Ambientale per materiale in vigore:

Acciaio	3,00 €/t
Alluminio	15,00 €/t
Carta	35,00 €/t dal 1° gennaio 2020 55,00 €/t dal 1° gennaio 2020 per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi
Legno	9,00 €/t dal 1° gennaio 2020
Plastica	Fascia A: 150,00 €/t, Fascia B1: 208,00 €/t, Fascia B2: 436,00, Fascia C: 546,00 €/t dal 1° gennaio 2020
Vetro	27,00 €/t

Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura, in ragione dell'ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.

Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'“ultimo produttore” al “primo utilizzatore”;
- del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale.

Inoltre le stesse norme prevedono che i materiali di imballaggio e gli **imballaggi importati dall'estero** siano **soggetti al Contributo Ambientale** in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.

ASPETTI FISCALI

Il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota (vigente al momento di effettuazione dell'operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. Pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA.

CLASSI DI PERIODICITÀ

Si raccomanda ogni anno di verificare le classi di periodicità entro le quali le ditte devono comunicare a CONAI i dati relativi al contributo ambientale. La verifica va effettuata analizzando i dati dell'anno precedente in riferimento a quello in corso.

Procedura ordinaria (Modulo 6.1; 6.2; 6.10)

- A. Esente Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 50,00 Euro. Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.
- B. Annuale Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 1.000,00 Euro. Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
- C. Trimestrale Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro. Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).
- D. Mensile Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro. Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

Procedura semplificata (Modulo 6.2)

- A. Esente Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 100,00 Euro. Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.
- B. Annuale Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 1.000,00 Euro. Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
- C. Trimestrale Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 31.000,00 Euro. Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).
- D. Mensile Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo oltre 31.000,00 Euro. Invio di dodici dichiarazioni mensile.

CONTROLLI

CONAI ha predisposto delle procedure di controllo sulla corretta applicazione del Contributo Ambientale.

Il Regolamento CONAI individua le principali tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

- a. omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- b. omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 11, l'accertamento della effettiva applicazione;
- c. omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- d. infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
- e. utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all'art. 4, comma 10.

La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate può variare dal 50% delle somme dovute in caso di prima infrazione, al 150% in caso di ulteriori infrazioni.

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI ATTRAVERSO L'AUTODENUNCIA

Il Consorziato che desideri regolarizzare le violazioni commesse nell'applicazione delle norme può avvalersi di una procedura cosiddetta di "autodenuncia". In tale caso, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli, autodenuncino l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di cui sopra.

NOVITA' INTRODOTTE A PARTIRE DAL 20/02/2019

CONAI ha introdotto, dall'anno 2019, una **procedura agevolata di regolarizzazione** per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare la posizione.

Tale procedura prevede in particolare:

- che l'accertamento **sia limitato agli ultimi 5 anni** (anziché 10) **precedenti alla data di invio dell'autodenuncia**, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell'art. 11 del Regolamento consortile;
- la possibilità di **rateizzare** le somme dovute al Conai (per contributo e interessi di mora) **fino a 36 mesi**. Restano altresì fermi sia il termine per l'invio delle dichiarazioni dopo l'autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI.

Le agevolazioni operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

- **invio entro il termine** di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al CONAI riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
- **regolare pagamento** delle somme dovute al CONAI a qualunque titolo.
La suddetta procedura agevolata può essere applicata anche alle aziende **sottoposte a controlli** (di cui all'art. 11 del Regolamento consortile), previa accettazione dei risultati degli stessi controlli senza riserve e contestazioni e fatte salve:
 - le altre condizioni innanzi indicate per l'autodenuncia (come la rateizzazione e il pagamento delle somme dovute);
 - l'applicazione della sanzione, commisurata però alle sole somme accertate con il limite temporale suddetto.

I ns. consulenti rimangono a disposizione per informazioni e chiarimenti.